

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato" alla legge di bilancio 2020), contiene **alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero: i) **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui; ii) l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.** Con la recente risoluzione n. 110/E del 31.12.2019, sono stati **forniti i primi chiarimenti in relazione alle predette novità**, precisando, tra l'altro, che: i) i **crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati**, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, **fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019**, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati; ii) **devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali"**, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.

#### **PREMESSA**

L'art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato" alla legge di bilancio 2020), conv. L.19.12.2019 n. 157, contiene **alcune**

**disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero:

- **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** dei redditi e IRAP **per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui;**
- **l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.**

### **OBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP**

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

- alle **imposte sui redditi** e relative addizionali;
- alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi;
- all'**IRAP**.

Tali crediti potranno quindi **essere utilizzati in compensazione:**

- solo a **seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP** dal quale emergono;
- **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della relativa dichiarazione.

In pratica, **vengono estese** ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP **le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.**

**La nuova disciplina non si applica**, invece, ai **crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.**

### **DECORRENZA**

La nuova disciplina si applica con riferimento **ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E, **i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono essere compensati**, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, **fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019**, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente **dovranno essere "rigenerati"**.

## **DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 5.000,00 EURO**

Ai fini della **verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro** annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E precisa che **devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali"**, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.

## **ESEMPIO**

Ad esempio, **l'eventuale credito IRPEF** (codice tributo 4001) può essere utilizzato **liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto** (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). **La medesima impostazione vale anche per l'IRES, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.**

## **OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24**

Con le modifiche apportate al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), è stato **esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione **dei modelli F24 contenenti compensazioni**, senza limiti di importo:

- di **crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei **crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

Con le modifiche apportate al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), è stato **esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione **dei modelli F24 contenenti compensazioni**, senza limiti di importo:

- di **crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES)** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;

→ dei **crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU** della dichiarazione dei redditi.

In pratica, **anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni **diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.**

**Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità** sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

### **CREDITI MATURATI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA**

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni **viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

#### **Individuazione dei codici tributo**

In allegato alla risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 **sono stati riepilogati:**

- i **codici tributo dei crediti**, suddivisi per tipologia, che comportano l'obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;
- i **codici tributo dei crediti** che, configurando "compensazioni interne o verticali", non rientrano nell'obbligo in esame.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a **prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata**, l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa **è obbligatorio in caso di modello F24 "a saldo zero"** (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).

### **DECORRENZA**

La nuova disciplina si applica **con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

### **RIEPILOGO**

Le nuove e vecchie regole sono dunque quelle riepilogate nelle tabelle sottostanti.

### Compensazione Modello F24 Dal 2020 Contribuenti Titolari Di Partita Iva

<b>Saldo modello F24</b>	<b>Modalità di compensazione utilizzabile</b>
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
<b>Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo</b>	<b>Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)</b>
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

### Compensazione modello F24 dal 2020 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA

<b>Saldo modello F24</b>	<b>Modalità di compensazione utilizzabile</b>
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari
<b>Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo</b>	<b>Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)</b>
Modello F24 con saldo zero	Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**